

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 21/03/2024

### FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 19 novembre 2019, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.038,96, oltre interessi legali.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito che:

- nel contratto e nell'allegato modulo SECCI è sancito chiaramente che sono rimborsabili i soli costi recurring (costi di incasso rata e commissioni di gestione), mentre rimangono a carico del cliente i costi aventi natura up front (commissioni di attivazione, provvigioni per l'intermediario del credito e imposta di bollo);
- conseguentemente, al ricorrente è stata riconosciuta la somma di € 180,00 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione non maturate ed € 133,92 a titolo di rimborso costi di incasso rate, considerando 72 rate residue;
- nulla è stato invece riconosciuto con riferimento alle commissioni di attivazione, in quanto oneri aventi la stessa natura giuridica delle spese d'istruttoria;



- per quanto attiene ai costi di intermediazione, sussiste il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di compensi che remunerano l'attività di un terzo cui il ricorrente si è liberamente rivolto;
- a supporto della propria tesi, volta ad affermare la natura non rimborsabile dei costi up front, è intervenuta di recente anche la CGUE nella sentenza relativa alla causa C-555/21, con riferimento ai contratti di credito immobiliare residenziale ai consumatori; in tal senso militerebbero anche le recenti modifiche legislative che hanno riguardato l'art. 125 sexies TUB;
- in particolare, tale norma non può essere interpretata nel senso che al consumatore sia consentito recuperare, in sede di estinzione anticipata, oneri per prestazioni – in particolar modo quelle rese da soggetti terzi – di cui ha effettivamente e compiutamente beneficiato, pena il verificarsi di un arricchimento senza causa ai danni del finanziatore;
- sussiste il proprio legittimo affidamento, avendo il resistente conformato il proprio comportamento a quanto previsto dall'art. 6 bis del DPR 180/1950 e dalle Disposizioni della Banca d'Italia, tuttora vigenti, confidando di operare in piena correttezza.

Per tali motivi l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente, ribadendo integralmente il contenuto del ricorso e del reclamo ha rilevato che:

- il richiamo alla sentenza nella causa 555/21 della CGUE operato dalla controparte non è pertinente, in quanto la pronuncia si riferisce esclusivamente ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali mentre, per esigenze di protezione del consumatore, ai contratti di finanziamento contro cessione di quote di emolumenti continua ad applicarsi la c.d. sentenza Lexitor;
- l'art. 6 bis del DPR 180/1950 non attribuisce agli enti finanziatori il potere di stabilire discrezionalmente se i singoli costi connessi al finanziamento siano rimborsabili o meno;
- neppure il diritto europeo e nazionale hanno eliminato totalmente la distinzione tra costi rimborsabili e costi non rimborsabili, circoscrivendo questi ultimi alle sole imposte;
- per quanto attiene le "provvidioni all'intermediario del credito", sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario resistente, atteso che tali oneri costituiscono una delle voci di costo del contratto di finanziamento e sono inclusi nel montante dell'operazione di finanziamento, a nulla rilevando la circostanza che siano stati successivamente da questo retrocessi alla sua rete di vendita; inoltre l'azione di ripetizione di indebitto oggettivo ex art. 2033 cc può essere indirizzata solo nei confronti del soggetto che ha materialmente percepito la somma non dovuta, in questo caso quindi il finanziatore; in ogni caso, il resistente è obbligato al rimborso di tali costi anche in virtù del collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento ed il rapporto di mediazione che, in una prospettiva di tutela del consumatore, consente di riconoscere il diritto di quest'ultimo di esercitare i propri diritti direttamente nei confronti del finanziatore. Oltretutto il cliente potrebbe non essere pienamente consapevole cliente potrebbe della terzietà del mediatore, atteso che i relativi costi vengono trattenuti dalla somma mutuata unitamente alle altre commissioni e direttamente incamerati dal finanziatore;
- anche il legislatore (dall'art. 27 D.L. 104/23, conv. in L. 104/2023) e la giurisprudenza di legittimità hanno recentemente ribadito il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione di tutti i costi connessi al finanziamento estinto anticipatamente.

Parte ricorrente, quindi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Con controrepliche parte resistente, facendo seguito alle proprie controdeduzioni, ha meglio evidenziato che, a seguito dell'ultima modifica dell'articolo 11 octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) da parte della legge 136/2023, l'art. 125-sexies non può essere interpretato nel senso che al consumatore sia consentito il recupero di oneri per prestazioni, in particolar modo rese da soggetti terzi, di cui abbia effettivamente



e compiutamente beneficiato solo egli stesso, anche tenendo presente quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia n. 555/2023; diversamente, ne deriverebbe al consumatore un arricchimento senza causa, avendo egli già goduto di quelle prestazioni. ]

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 48 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Ciò premesso, preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito.

Sul punto si evidenzia come i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato.

In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018).

Dunque l'eccezione formulata dall'intermediario non può trovare accoglimento e va esaminato il merito della domanda restitutoria.

Nel merito si osserva come parte istante in relazione al contratto in esame ha chiesto il rimborso della somma di €. 1.038,96, corrispondente alle commissioni di attivazione ed alle provvigioni per l'intermediario del credito, calcolate col criterio pro rata temporis.

Con riferimento alle suddette commissioni, detti costi hanno natura *up front*; a tal riguardo, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 11-octies, comma 2 (decreto "Sostegni bis"), così che va confermato il diritto del consumatore alla riduzione dei costi totale del credito anche ai costi *up front*, con riferimento al contratto *de quo*.

Su tale presupposto, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela





IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI